LEGISLATURA XX 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1899

zione di forma che vorrebbe introdurre nell'articolo.

Presidente. Per la correzione dell'onorevole Socci basterebbe dire:

« Quando questi figli siano in numero non minore di due. »

Socci. Già, perchè ora pare si tratti dei genitori.

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. Ma niente affatto! Non ce n'è bisogno.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Onorevole presidente, io dichiaro di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Nofri.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Nofri all'articolo 13, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, è il seguente:

- « Modificare il 2º capoverso come segue:
- «L'ammontare della pensione annua non sarà inferiore alle lire 300, nè superiore ai quattro quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio col limite massimo di lire 4,000.»

(Non è approvato).

Se non vi sono altre osservazioni pongo a partito l'articolo 13 come fu letto.

 $(E\ approvato).$ 

- « Art. 14. Il compartecipante al consorzio di mutuo soccorso, esonerato per inabilità al servizio, avrà diritto ad un sussidio continuativo quando abbia compiuto quindici anni di compartecipazione. Tale sussidio non sarà minore di lire 0. 80 nè maggiore di lire 2. 50 al giorno
- « Il sussidio continuativo non è riversibile agli eredi.
- « Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, nei casi d'infortunio sul lavoro sarà a carico del Consorzio la sola parte di sussidii temporanei o continuativi, stabilita con le norme approvate con i Regi Decreti 22 gennaio 1899. »

(È approvato).

- « Art. 15. Il compartecipante al Consorzio di mutuo soccorso in nessun caso avrà diritto a sussidio per le prime tre giornate di malattia.
- « Nello statuto definitivo del Consorzio di mutuo soccorso dovranno essere escluse tutte le concessioni d'indole facoltativa. »

A questo articolo è stato presentato dagli onorevoli Nofri, Morgari ed altri il seguente emendamento:

- « Modificare il primo capoverso come appresso:
- « Il compartecipante al Consorzio di mutuo soccorso in nessun caso avrà diritto al sussidio per le prime tre giornate di malattia, allo infuori del caso di ferite in servizio e di febbri malariche. »

La Commissione lo accetta?

Saporito, relatore. Faccio osservare all'onorevole Nofri che per i casi di ferite provvede la legge sugli infortuni: per gli altri casi poi è una necessità il prevenire gli abusi: e perciò abbiamo stabilito che il compartecipante in nessun caso avrà diritto a sussidio per le prime tre giornate di malattia.

Senza di questa disposizione si potrebbero facilmente commettere abusi che è bene impedire. D'altronde io posso assicurare all'onorevole Nofri che tutti gl'Istituti congeneri dell'estero stabiliscono la stessa norma: abbia la cortesia di non insistere nella sua proposta.

Presidente. Il ministro l'accetta?

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Mi rimetto interamente alle osservazioni fatte dal relatore e non accetto.

Presidente. Onorevole Nofri, lo mantiene o lo ritira?

Nofri. Onorevole presidente, prima debbo dire le ragioni per cui l'ho presentato.

Presidente. Ha ragione.

Nofri. La legge sugli infortuni sul lavoro non entra punto nella questione che faccio io. Certo la ragione di questa disposizione deve essere quella di fare un'economia, e di diminuire gli oneri della Cassa. Altra ragione non vedo: ma osservo che in questo modo, oltre a cancellare in un momento solo il diritto di circa 15,000 operai si vengono a peggiorare le loro condizioni in confronto di quelle che avevano prima.

Dunque non è il caso di fare un'economia, quasi irrisoria, giacchè si tratta solamente dei casi di ferite in servizio, e di mantenere, quindi, quello che già c'è nei vecchi statuti.

Aggiungo poi che gli effetti della malaria sono paragonabili, ed anche peggiori a quelli delle ferite in servizio, giacche in località malariche i ferrovieri ci stanno per